

ACCORDO PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CERTIFICATION AUTHORITY E
UFFICIO DI REGISTRAZIONE PER IL RILASCIO
DELLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
("Accordo")

TRA

Provincia di Padova, con sede legale in Padova, Piazza Antenore, 3, C.F./P.IVA 80006510285/00700440282, rappresentata dal Dirigente *pro tempore* ("**Ente Emittitore**");

E

InfoCert S.p.A., società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Tinexta S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 1/B, e sede operativa in Padova, P.zza Luigi da Porto 3, P.IVA 07945211006 in persona dell'Amministratore Delegato dott. Danilo Cattaneo ("**InfoCert**" o "**Certification Authority**" o "**CA**");

congiuntamente anche le Parti ("**Parti**");

PREMESSO CHE:

- a) InfoCert, società iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori, con delibera del 19.07.2007, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ora "Agenzia per l'Italia Digitale" o "**AgID**"), presta il Servizio di Certificazione (il/i "**Servizio/i**") anche quale prestatore di servizi fiduciari qualificati, ai sensi del Regolamento (UE) N. 910/2014 del 23.07.2014 (il "**Regolamento**"), sulla base di una valutazione di conformità rilasciata dal Conformity Assessment Body CSQA Certificazioni S.r.l., come da Regolamento, norme ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1; ETSI EN 319 411-2 e schema di valutazione eIDAS definito da ACCREDIA, ai sensi delle norme ETSI EN 319 403 e UNI CEI ISO/IEC 17065:2012; nonché ai sensi del regolamento eIDAS 2 - REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, modificato da Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;
- b) L'Ente Emittitore, ai sensi del D.P.R. 117/2004 e ss.mm.ii., ricopre la funzione di Ente Emittitore della Carta Nazionale dei Servizi ("**CNS**") e, in tale ambito, InfoCert provvede al rilascio e alla gestione dei certificati da inserire nelle CNS, agli utenti che ne facciano richiesta (i "**Titolari**" o "**Richiedenti**");
- c) ai sensi del Mandato CNS, InfoCert è autorizzata dall'Ente Emittitore ad avvalersi di propri dipendenti e collaboratori a vario titolo ("**RAO**" di InfoCert), anche terzi rispetto alla propria organizzazione (Partner/Rivenditori di InfoCert, in qualità di "**Ufficio di Registrazione**"), appositamente incaricati e nominativamente individuati per l'esercizio delle attività di identificazione e registrazione ad essi demandate;

- d) le procedure di rilascio della Carta Nazionale Servizi (“**CNS**”) sono espone (i) nel Manuale Operativo pubblicato dall’Ente Emittitore (“**Manuale Operativo Ente Emittitore**”), (ii) nella Certificate Policy dei Certificati di Autenticazione per la CNS “ICERT-INDI-CPCA-CNS” emessa da InfoCert disponibili sul sito www.infocert.it, nonché (iii) nei provvedimenti legislativi e amministrativi richiamati nei suddetti documenti, che InfoCert e/o l’Ufficio di Registrazione dichiara di conoscere accettando gli obblighi conseguenti a suo carico;
- e) con la Determina n. _____, l’Ente Emittitore approva espressamente il contenuto del presente atto, che sostituisce integralmente il testo approvato da precedente Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 41 del 25.5.2020.

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e allegati

- 1.1. Le premesse, gli Allegati e i Manuali Operativi di InfoCert e dell’Ente Emittitore che disciplinano i servizi di certificazione previsti nel presente accordo (in seguito “**Accordo**”) formano parte integrante del presente accordo.
- 1.2. Sono allegati al presente atto e formano parte integrante dell’Accordo i seguenti documenti:
 - A. Accordo Quadro di fornitura dei servizi InfoCert (“**Accordo Quadro**”).
- 1.3. Le Parti precisano che, oltre al presente Accordo, i loro rapporti, con riferimento al solo svolgimento da parte della Provincia di Padova / Ente Emittitore delle attività di RA (Registration Authority) e di RAO da parte dei dipendenti e/o collaboratori interni di quest’ultima, saranno disciplinati anche da un separato “Accordo per lo svolgimento delle attività di Ufficio di Registrazione” che sarà allegato alla presente unitamente alla documentazione sub 1.2.
- 1.4. La Provincia di Padova dichiara e InfoCert acconsente, riconosce e nulla oppone, che l’“Accordo Quadro” predetto sub 1.2, unitamente alla documentazione ad esso allegata – e che InfoCert sottopone ai suoi Clienti per la regolamentazione dell’esercizio delle attività di fornitura di servizi Digital Trust in particolare di rilascio delle CNS e delle Firme Digitali – sono documenti facenti parte del presente Accordo a titolo conoscitivo/informativo e la Provincia ne prende mero atto, rimanendo ogni effetto e/o conseguenza derivante dall’esecuzione dei medesimi, che non sia qui o altrove altrimenti disciplinata fra le Parti, di esclusiva pertinenza contrattuale della stessa InfoCert e della sua clientela senza alcun pregiudizio per la Provincia di Padova.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1. L’Ente Emittitore conferisce ad InfoCert mandato non esclusivo a espletare la funzione di Certification Authority e a svolgere funzione di rilascio di CNS, in qualità di Ufficio di Registrazione.
- 2.2. L’Ente Emittitore autorizza InfoCert, in qualità di CA, a delegare l’attività di richiesta e rilascio di CNS a soggetti terzi delegati da InfoCert in qualità di Ufficio di Registrazione.
- 2.3. Il rapporto tra InfoCert (in qualità di CA) e il terzo Ufficio di Registrazione sarà regolato da apposito Accordo Quadro e dai relativi allegati, di cui sarà data notizia di volta in volta all’Ente Emittitore per opportuna condivisione.

2.4 In particolare, InfoCert, in qualità di Ufficio di Registrazione, nel rilascio della Carta Nazionale dei Servizi (“CNS”) con Certificato digitale di sottoscrizione¹ e di autenticazione CNS, si impegna ad osservare i seguenti obblighi:

- a. A far sottoscrivere il mandato ai RAO nonché a rispettare e far rispettare ai propri incaricati (di seguito definiti quale “**Master RAO/RAO**”) le procedure di registrazione di cui ai paragrafi 3 e 4 del Manuale Operativo ICERT-INDI-MO (per il rilascio dei certificati di sottoscrizione);
- b. far rispettare ai propri RAO le previsioni e gli obblighi dei mandati a loro conferiti e le previsioni procedurali di cui agli allegati tecnici acclusi all’Accordo Quadro;
- c. conservare le richieste di rilascio, revoca, sospensione, ripristino di validità e rinnovo della CNS e del certificato digitale di sottoscrizione ricevute dai richiedenti, correttamente compilate in ogni loro parte;
- d. conservare gli originali delle richieste debitamente compilate di cui al punto precedente, nel rispetto dei Manuali Operativi.

2.5. Ai fini del rilascio della CNS, l’Ente Emittitore conferisce mandato ad InfoCert per esercitare le funzioni gestorie del certificato indicate nella Certificate Policy dei Certificati di Autenticazione per la CNS (ICERT-INDI-CPCA-CNS) di InfoCert e nel Manuale Operativo Ente Emittitore. InfoCert, in qualità di Ufficio di Registrazione assume, pertanto, tutti gli obblighi previsti dal Manuale Operativo Carta Nazionale dei Servizi presente sul sito internet dell’Ente Emittitore, obbligandosi ad osservare strettamente le procedure di identificazione e registrazione iniziale dei Richiedenti richiamate dal medesimo Manuale Operativo, garantendo di aver già l’organizzazione di personale e di beni adeguata all’esercizio della suddetta attività.

2.6. InfoCert, anche in qualità di Ufficio di Registrazione, si obbliga altresì al rispetto delle procedure di gestione della CNS di cui al Decreto 9.12.2004 recante “Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei servizi”² e, in particolare ai paragrafi 4 e 5 delle stesse.

Art. 3 - Obblighi di InfoCert

3.1. InfoCert, in qualità di Ufficio di Registrazione nonché di Certification Authority, si impegna a:

a) svolgere le attività previste nel presente Accordo con la diligenza del mandatario di cui all’art.1710, c.c., assumendosi anche la responsabilità delle attività eseguite, per suo conto, dagli Uffici di Registrazione e dai RAO di cui InfoCert si avvale per l’erogazione delle CNS e dei certificati, anche in deroga al disposto dell’art. 1717 co. 2 c.c.;

b) svolgere l’attività di registrazione nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di cui ai Manuali Operativi, con particolare riferimento all’identificazione personale certa dei Richiedenti nel rispetto di quanto indicato di seguito alla lett. c). In tal senso, InfoCert si impegna ad assumere ogni responsabilità in punto di verifica dell’identità del richiedente la CNS anche per conto dell’Ente Emittitore e, parimenti, si

¹ Il certificato di sottoscrizione è il certificato di firma remota digitale qualificato ai sensi del regolamento eIDAS, rilasciato dalla CA e inserito su dispositivo fisico CNS.

²

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione_trasparenza/decreto_9_dicembre_2004.pdf

impegna a gestire tutto il ciclo di vita della CNS e del certificato anche per conto dell'Ente Emittitore medesimo;

c) svolgere a mezzo dei propri RAO le seguenti attività (i) ove applicabile, procede alla identificazione certa dei Richiedenti mediante esibizione di un documento di riconoscimento da parte di questi ultimi, dovendosi sin d'ora precisare che l'attività di identificazione dei Richiedenti dovrà obbligatoriamente avvenire attraverso l'esibizione della CIE originale (non essendo ammissibile la sola copia del documento) integra ed in corso di validità e/o di documento di identità originale e Tessera Sanitaria in corso di validità; (ii) raccolta della Richiesta di attivazione dei Richiedenti, compilata e sottoscritta in ogni sua parte; (iii) verifica della integrale compilazione della Richiesta di attivazione, con particolare riferimento all'inserimento da parte del Richiedente dei dati personali obbligatori, fra cui l'indirizzo mail e il numero di telefono cellulare che dovranno essere direttamente riconducibili a quest'ultimo; (iv) verifica attraverso i sistemi della CA che i dati obbligatori rilasciati (indirizzo email e numero di cellulare indicato nella Richiesta di attivazione) non siano abbinati ad un codice fiscale già appartenente ad un diverso Titolare; (v) consegna al Richiedente della documentazione informativa precisando a quest'ultimo che la ricezione dei codici di attivazione (e revoca) avverranno mediante l'invio direttamente dalla CA di una busta virtuale all'indirizzo email indicato in sede di Richiesta di attivazione;

d) informare i Richiedenti su come utilizzare il dispositivo per firmare e/o autenticarsi ai siti WEB, con particolare riferimento alle modalità di revoca, sospensione e rinnovo dei certificati digitali nonché sugli aspetti normativi e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall'utilizzo degli stessi;

e) informare i Richiedenti la CNS dell'esistenza di un call center e dei relativi recapiti, a cui gli stessi possono rivolgersi per assistenza, revoca e sospensione della CNS;

f) utilizzare e trattare i dati personali acquisiti conformemente a quanto previsto dal D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE;

g) individuare nominativamente i propri RAO/RAO Supplier/Master RAO facendo sottoscrivere loro apposito mandato in cui vengano elencati i dati degli stessi e comunicarne le generalità all'Ente Emittitore, anche attraverso condivisione mediante opportune piattaforme in uso della CA per lo scopo;

h) regolamentare le modalità di rilascio delle CNS per il tramite degli Uffici di Registrazione, nonché le attività riguardanti la formazione, le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento della funzione di Ufficio di Registrazione, in apposito Accordo Quadro sottoscritto tra InfoCert e i suoi clienti/partner;

i) svolgere le funzioni di approvvigionamento, produzione e numerazione dei dispositivi smart card per conto dell'Ente Emittitore;

j) garantire all'Ente Emittitore un accesso riservato, operativo già a far data dal primo giorno di efficacia del presente Accordo (1.1.2026), alle piattaforme gestionali di InfoCert, attraverso cui avere un aggiornamento in tempo reale degli Uffici di Registrazione e dei RAO e Master RAO operanti per suo conto.

Art. 4 - Corrispettivi e fornitura

4.1. L'Ufficio di Registrazione per lo svolgimento dell'attività prevista nel presente Accordo corrisponde all'Ente Emittitore a titolo di indennità 2,50 euro per ogni carta emessa da un RAO esterno all'Ente Emittitore.

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia
T +39 06 836691 F +39 06 833669634
info@infocert.it
infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA
P.IVA 07945211006 REA n. 1064345
Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00

4.2. Con cadenza trimestrale InfoCert comunicherà all'Ente Emittitore il numero di certificati emessi per ciascun Uffici di Registrazione, RAO e Master RAO attivi, indicando la denominazione completa dell'ufficio; la partita IVA o CF e il codice identificativo univoco dell'ufficio per i sistemi di Infocert. Tale elenco sarà fornito alla Provincia in formato tabellare digitale (csv o xlsx) entro il mese successivo al trimestre di riferimento dei dati.

4.3 Come da richiesta dell'Ente Emittitore (o dal cliente/partner di InfoCert), i dispositivi saranno personalizzati con applicazione del ~~sole~~ logo dell'Ente Emittitore e di InfoCert e recheranno impressa chiara dicitura con specifica dei recapiti per l'assistenza di competenza di InfoCert e/o dei rispettivi Uffici di registrazione

Art. 5 – Durata, decorrenza e recesso

5.1. Il presente Accordo avrà efficacia a far data dal 01.01.2026 fino al 31.12.2031.

5.2. Durante tutto il periodo di vigenza del presente Accordo l'Ente Emittitore e/o InfoCert avranno diritto, senza pagamento di alcun corrispettivo e salvo quanto previsto al successivo art. 9.3, di recedere da essa, con un preavviso di 60 giorni, con comunicazione della volontà di esercitare tale diritto a mezzo PEC; spetta, inoltre, all'Ente Emittitore il diritto di recesso di cui all'art. 11 comma 4, L. n. 241/1990, con esclusione di qualsiasi indennizzo a favore delle controparti.

5.3. In caso di recesso e/o revoca, l'Ufficio di Registrazione non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti dell'Ente Emittitore e/o di InfoCert, neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso.

5.4. Il recesso di una delle Parti comporterà il venir meno dell'efficacia del presente Accordo nei confronti di tutte le altre.

5.5. Resta inteso che il supporto e l'assistenza di Infocert sui certificati regolarmente emessi dovrà essere garantita in qualunque caso sino alla scadenza naturale dei certificati stessi.

Art. 6 - Esclusiva e responsabilità

6.1. InfoCert, in qualità di Ufficio di Registrazione e l'Ente Emittitore prendono atto che non possono vantare alcuna esclusiva per l'esercizio delle suddette attività; queste sono pertanto libere di stipulare intese di contenuto analogo alla presente anche con altri soggetti.

6.2. InfoCert, in qualità di Ufficio di Registrazione, è direttamente e solidalmente responsabile nei confronti dell'Ente Emittitore oltre che dei danni da questi subiti, anche per eventuali danni patiti dai Richiedenti e/o da terzi, direttamente conseguenti a propri comportamenti e/o omissioni colpevoli, nonché per i comportamenti e/o le omissioni colpevoli dei propri RAO nell'esercizio dell'attività di identificazione e registrazione e nell'espletamento degli obblighi nascenti dalla normativa vigente e dal presente Accordo e relativi allegati, senza possibilità di esonero neanche parziale e anche in deroga all'art. 1717, c. 2, c.c.

6.3. InfoCert, in qualità di Ufficio di Registrazione, prende atto e accetta che la violazione degli obblighi di corretta e certa identificazione di cui al precedente art. 3.1. comporta responsabilità civili nei confronti dell'Ente Emittitore.

6.4. Nel caso in cui un richiedente o un qualunque terzo avanzasse pretese economiche nei confronti dell'Ente Emittitore, per fatti direttamente o indirettamente ricollegabili ad inadempimenti e/o negligenze di InfoCert, in qualità di Ufficio di Registrazione, quest'ultima si obbliga a tenere indenne e/o manlevare l'Ente Emittitore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche in termini di spese legali.

Art. 7 - Normativa antimafia e codice etico

7.1. Le Parti prendono atto che la validità del presente Accordo è subordinata all'integrale rispetto della vigente normativa antimafia nonché della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.L.vo 231/2001 e ss. mm. ii., da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori e che il mancato rispetto della richiamata normativa comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo, ex art. 1456, c.c., con conseguente diritto di InfoCert al risarcimento dei danni subiti. Le Parti, inoltre, nell'esecuzione delle attività derivanti dal presente Accordo, si impegneranno ad osservare il Codice Etico adottato da InfoCert e disponibile sul sito istituzionale www.infocert.it, come di volta in volta integrato e modificato e dichiarano altresì di conformarsi alle previsioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alla Politica per la Prevenzione della Corruzione adottati da InfoCert e disponibili parimenti sul sito istituzionale di quest'ultima, nonché al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto da Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 17/09/2019 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 8 - Privacy

8.1. Le Parti si impegnano alla piena osservanza, per quanto di rispettiva competenza, del dettato del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE (il **"Regolamento Privacy"**). InfoCert e l'Ente Emittitore danno atto del fatto che:

a) l'Ente Emittitore agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento rispetto al rilascio della CNS, ai sensi dell'art. 24 del GDPR;

b) InfoCert, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, agisce quale titolare autonomo del trattamento rispetto all'emissione e gestione dei certificati contenuti nella CNS.

8.2. Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali degli interessati/Richiedenti, l'Ente Emittitore nomina InfoCert, in qualità di Ufficio di Registrazione, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 28 e ss. del GDPR. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i provvedimenti delle Autorità di controllo in materia di dati personali, il Responsabile è obbligato a rispettare quanto segue e pertanto dichiara di:

a) trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento e della normativa privacy tempo per tempo vigente, sulla base del presente Accordo di ogni altra istruzione impartita dal Titolare ai sensi dell'Accordo e dei relativi allegati e adottare idonei sistemi informatici per il trattamento dei dati personali;

b) garantire, per conto delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali (RAO), l'obbligo di riservatezza in merito a tutte le informazioni e i dati acquisiti in esecuzione dell'Accordo;

c) designare le persone autorizzate al trattamento (ossia i propri dipendenti, come pattuito nell'Accordo ovvero i RAO), formare adeguatamente le stesse mediante appositi eventi formativi in materia di trattamenti dei dati personali e conferire loro, in forma scritta, l'incarico di compiere le operazioni di trattamento nonché

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia

T +39 06 836691 F +39 06 833669634

info@infocert.it

infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA

P.IVA 07945211006 REA n. 1064345

Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00

le medesime istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile sulla base del presente Accordo, istruirle sulle modalità di elaborazione dei dati ai quali hanno accesso e vigilare sulle stesse, nonché comunicare al Titolare, su richiesta di quest'ultimo, i nominativi delle persone autorizzate;

d) adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Privacy (anche attraverso la valutazione dei trattamenti e la valutazione strutturata dei rischi) tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e privacy by default;

e) con riferimento al paragrafo 6.3.1 della norma ISO/IEC 29134, essere in possesso di una policy che definisca le regole per la valutazione del rischio ed i criteri di accettazione;

f) essere in possesso di una procedura di gestione accessi logici basata sul principio della minimizzazione dei permessi e del *need to know*;

g) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli Interessati, previsti dagli artt. 15 – 22 del Regolamento;

h) assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento così come individuate di volta in volta dal medesimo Titolare, ivi incluse le seguenti: (i) pseudonimizzazione e/o cifratura dei dati personali; (ii) resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; (iii) capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; (iv) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

i) adottare e aggiornare un registro delle violazioni dei dati personali, stabilire le procedure interne che disciplinano il processo di gestione del *"data breach"*, assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di notificazione dei dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento e, in particolare, informare il Titolare della eventuale violazione di dati personali, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal momento della violazione stessa;

j) assistere il Titolare nelle attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Titolare nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento;

k) cancellare o restituire - a scelta del Titolare - tutti i dati personali oggetto di trattamento in caso di cessazione dell'efficacia del presente Accordo salvi gli obblighi di conservazione dei dati personali eventualmente derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

l) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente art. 9. A tale riguardo, il Responsabile si impegna a tenere aggiornato il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente Accordo, mettendolo a disposizione del Titolare in caso di sua richiesta, all'ordinata e diligente tenuta della documentazione inerente le attività di trattamento e la prestazione dei servizi di cui all'Accordo, rendendola accessibile al Titolare o ai soggetti da questi designati per eventuali ispezioni. Con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore - non dovuto in caso di violazioni di dati personali -, il Titolare potrà disporre un accesso presso la sede del Responsabile o altro luogo nella disponibilità giuridica del Responsabile in cui sia conservata la documentazione relativa alle attività di trattamento, sostenendone i relativi costi e dando preventiva comunicazione al Responsabile delle generalità

dei soggetti incaricati delle verifiche. I costi delle verifiche di cui al presente articolo saranno addebitati al Responsabile qualora, all'esito delle stesse, risulti un grave inadempimento agli obblighi di cui al presente Accordo;

m) informare il Titolare qualora, ad avviso del Responsabile, un'istruzione impartita dal Titolare sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali;

n) tenere aggiornato il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente Accordo, mettendolo a disposizione del Titolare in caso di sua richiesta nonché delle Autorità di controllo;

o) laddove applicabile, adempiere alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema, con il Prov. del 27.11.2008. Il Responsabile si impegna, in particolare, a nominare gli amministratori di sistema e verificare le attività svolte dagli stessi, in modo da assicurarne la conformità con gli obblighi di cui alla nomina prevista dal presente articolo 9;

p) ove applicabile, fornire agli Interessati l'informativa predisposta dal Titolare;

q) non comunicare a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 3 ovvero in caso di consenso espresso in forma scritta del Titolare, i dati personali oggetto di trattamento;

r) se richiesto, curare, di concerto con il Titolare, i rapporti con le Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi e giurisdizionali inerenti al Titolare;

s) rispettare quanto prescritto dal Regolamento sulla raccolta del consenso informato degli Interessati, al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale nonché solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dal Titolare fornite dagli Interessati, per conto del Titolare, idonea informativa nel rispetto delle istruzioni ricevute, prima che il trattamento abbia inizio.

8.3. Il Responsabile può ricorrere a uno o più sub-responsabili (di seguito, "**Sub-Responsabile**") per l'esecuzione del presente Accordo in virtù di un contratto che disciplini i rapporti tra Responsabile e Sub-Responsabile. Resta ferma la piena e integrale responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare, in caso di inadempimento del Sub-Responsabile agli obblighi previsti nel presente Accordo.

8.4. Il Responsabile si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsivoglia altro onere derivante da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di qualsiasi terzo, per effetto di violazioni del presente articolo 8.

8.5. Le Parti si impegnano a modificare, negoziando in buona fede, l'assetto privacy descritto nel precedente comma 8.1. e 8.2 qualora il loro rapporto, sotto il profilo del trattamento dei dati, dovesse andare incontro a modifiche successive alla sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 9 - Ispezioni e verifiche

9.1 L'Ente Emittitore ha la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti da essa incaricati, verifiche presso InfoCert, in modalità self-assessment e/o audit on-site, allo scopo di accertare il rispetto delle misure

di sicurezza e di trattamento dei dati personali, nonché verificare il puntuale rispetto delle previsioni della presente Convenzione e dei relativi Allegati (“**Audit**”).

9.2 In caso di Audit, InfoCert si impegna sin da ora a collaborare con l’Ente Emittitore e con i soggetti da questa incaricati, fornendo senza ritardo tutte le informazioni richieste e illustrando i processi della propria organizzazione. L’Ente Emittitore, a fronte di criticità emerse in fase di Audit, si riserva di esercitare, a propria discrezione, il diritto di richiedere ulteriori approfondimenti, eseguiti anche eventualmente da parte di società terze specializzate, per le finalità del presente Accordo.

9.3 Nel caso in cui l’Ente Emittitore rilevi, all’esito degli accertamenti a proprio insindacabile giudizio, che InfoCert non si sia attenuto a quanto stabilito nel presente Accordo, InfoCert si impegna ad uniformarsi alle indicazioni ed alle istruzioni comunicate dall’Ente Emittitore con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., entro i tempi indicati dalla stessa. Decorso inutilmente il congruo termine imposto dall’Ente Emittitore, quest’ultimo potrà recedere dal presente Accordo, ai sensi dell’art. 5, con un preavviso di 60 giorni.

9.4 InfoCert si impegna, a favore dell’Ente Emittitore nonché dell’Autorità di vigilanza, a garantire l’accesso alla propria sede legale e alle sedi operative, oltre ai propri server, database ecc., utilizzati per l’erogazione del Servizio/Software, per verifiche ispettive in relazione al presente Accordo.

9.5 InfoCert garantisce analogo accesso da parte dell’Ente Emittitore anche per i propri eventuali subappaltatori, subfornitori, fornitori e consulenti esterni al fine di assicurarne la conformità alla normativa applicabile ed alle condizioni contrattuali.

9.6 Ogni Audit sarà effettuato con un ragionevole preavviso scritto, in ogni caso non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo che vi siano ragioni di emergenza o di effettività dell’ispezione che non consentano di rispettare tale termine.

9.7 Ciascun Audit avrà una durata massima di 3 (tre) giorni lavorativi. In particolare, InfoCert accetta che il suddetto diritto di Audit possa essere esercitato a titolo gratuito, durante un anno solare, limitatamente alle prime 3 (tre) giornate in cui le verifiche saranno messe in atto. In caso di durata maggiore, ancorché dietro richiesta dell’Autorità di Vigilanza, le Parti concorderanno in buona fede un corrispettivo per InfoCert, proporzionato all’impiego di tempo e risorse.

9.8 Le attività di Audit possono essere utilizzate avvalendosi di:

- a. verifiche congiunte di Audit organizzate unitamente ad altri clienti di InfoCert ed eseguite anche da un soggetto terzo nominato dai clienti stessi, al fine di utilizzare in modo più efficiente le risorse di Audit e ridurre gli oneri organizzativi sia per i clienti sia per InfoCert;
- b. certificazioni di soggetti terzi e relazioni di soggetti terzi o dell’Audit interno messe a disposizione da InfoCert.

9.9 L’Ente Emittitore a seguito di accessi e/o ispezioni e/o audit presso InfoCert può ottenere copia della documentazione pertinente coperta da riservatezza e con il divieto di condivisione della stessa verso terze parti che non siano state autorizzate per iscritto da InfoCert.

Art. 10 - Disposizioni finali

10.1 Il presente Accordo è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, in quanto le prestazioni ivi previste, ove determinative di corrispettivo, sono soggette ad I.V.A.

10.2. Le informazioni concernenti la registrazione sono conservate da InfoCert per conto dell'Ente Emittitore nel proprio sistema di conservazione, in modo conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)³.

10.3. Nel caso di cessazione dell'attività di certificazione, InfoCert comunicherà questa intenzione all'AgID, con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi, indicando, eventualmente, il certificatore sostitutivo, il depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Con pari anticipo, InfoCert informa della cessazione delle attività tutti i possessori di certificati da esso emessi. Nella comunicazione, nel caso in cui non sia indicato un certificatore sostitutivo, sarà chiaramente specificato che tutti i certificati non ancora scaduti al momento della cessazione delle attività della CA saranno revocati.

10.4. Salvo che, per determinate ipotesi, sia diversamente previsto, le comunicazioni formali concernenti il presente Accordo possono avvenire solo a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

a) per InfoCert - PEC: infocert@legalmail.it; Indirizzo: InfoCert S.p.A. - Piazzale Flaminio 1/B - 00196 – Roma;

b) Per l'Ente Emittitore – PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it; indirizzo: Provincia di Padova -piazza Bardella 2 CAP 35131 Padova

10.5. La modifica dei suddetti recapiti deve avvenire, a pena di nullità, esclusivamente per iscritto e con le medesime modalità di cui all'art. 10.4.

Art. 11 - Legge applicabile e foro competente

11.1. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.

11.2. Le Parti si impegnano a risolvere, in via amichevole e bonaria, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla medesima, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della stessa. Qualora ciò non sia possibile o il tentativo non sia andato a buon fine, la controversia sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Padova.

11.3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Luogo e data

Ente Emittitore

InfoCert S.p.A.

³ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; successivamente modificato e integrato con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179; successivamente modificato e integrato con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217.